

PRIME INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO DEL FONDO TERRITORIALE INTERSETTORIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Istituzione. Il Fondo è stato istituito con un accordo sottoscritto da Confindustria Trento, Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche, Federazione Trentina della Cooperazione, Confprofessioni, CGIL del Trentino, CISL del Trentino, UIL del Trentino e raccoglie i versamenti mensili dei datori di lavori e dei lavoratori.

Quali datori di lavoro possono richiedere le prestazioni del Fondo? Imprese del turismo, commercio e servizi, cooperative, industriali non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale e per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale o un fondo di solidarietà alternativo, a prescindere dalla consistenza dell'organico aziendale.

Tali imprese devono occupare almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della provincia di Trento (art. 2 c. 1 Decreto interministeriale del 2023).

A quali condizioni i lavoratori possono essere beneficiari delle misure del Fondo? Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo e i lavoratori a domicilio, che alla data di concessione del trattamento abbiano un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno trenta giorni, anche non continuativi e cumulabili in diversi contratti di lavoro con il medesimo datore di lavoro. (art. 4 Decreto interministeriale del 2023). Sono esclusi dalle prestazioni del Fondo i dirigenti.

Quali sono le prestazioni ordinarie? Le prestazioni ordinarie sono le seguenti:

1. Assegno di integrazione salariale (art. 7 c. 1 Decreto interministeriale del 2023)

per i lavoratori interessati da riduzioni d'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, ivi compresa anche la causale di riorganizzazione aziendale anche per la realizzazione di processi di transizione.

2. Programmi formativi (art. 7 c. 3 Decreto interministeriale del 2023)

Il Fondo eroga contributi al finanziamento di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali, o dell'Unione Europea.

L'accesso ai contributi di finanziamento di programmi formativi presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza con quelle territoriali. L'accesso è permesso

anche in assenza di accordo aziendale, qualora l'intervento formativo sia previsto dai contratti collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale sottoscritti da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo.

Detto strumento, fortemente richiesto e condiviso tra parti sociali e datoriali rappresenta un punto essenziale per il miglioramento della professionalità dei lavoratori sul quale intende puntare il Comitato di gestione del Fondo. E' di prossima emanazione un Messaggio Inps con il quale saranno definite le modalità operative inerenti le richieste di contributo.

Cosa si intende per prestazione integrativa della NASPI?

Il Fondo eroga tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (art. 7 c. 2 e art. 10 Decreto interministeriale del 2023)

Chi può beneficiare dell'integrazione della NASPI?

due categorie di lavoratori:

a) Le prestazioni integrative della NASpl, da far valere sul Fondo, interessano i lavoratori privi di occupazione, che abbiano compiuto i 58 anni di età alla data di cessazione del rapporto di lavoro e hanno fruito dell'ammortizzatore per l'intera durata: la misura prevede l'allungamento di un mese dell'indennità di disoccupazione con il riconoscimento di un trattamento pari all'ultima NASpl percepita.

b) i lavoratori stagionali privi di occupazione dei settori del turismo, degli stabilimenti balneari, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune, che abbiano fruito dell'ammortizzatore sociale per l'intera durata, non più di 4 mesi, e abbiano lavorato per un periodo non inferiore a 26 settimane, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti. Ai destinatari della misura il Fondo erogherà un'integrazione dell'indennità di disoccupazione, per la durata massima di un mese e di importo pari all'ultimo trattamento percepito.

Lavoratori esclusi

dirigenti (art. 4 c. 4 Decreto interministeriale del 2023)

Chi fa la domanda? La domanda è presentata su piattaforma telematica di INPS da parte dell'Azienda presso la quale si è in ultimo prestato servizio. Alcune attività di inserimento dell'istanza è richiesta al lavoratore. Entro il mese di marzo l'INPS definirà nel dettaglio la procedura telematica, che le aziende dovranno seguire per la richiesta dell'intervento integrativo NASpl.